



MOZIONE n. 589 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2021.

OGGETTO: In merito alla proroga del Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici, all'interno della prossima manovra di bilancio.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il cosiddetto decreto rilancio, è stato introdotto il Superbonus, ovvero un'agevolazione che stabilisce al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- gli articoli in cui si condensa la disciplina fiscale del 110 per cento sono essenzialmente l'articolo 119, "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" e l'articolo 121, "Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali".

Ricordato che:

- il Superbonus interessa gli interventi cosiddetti "trainanti" quali: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici; inoltre, la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (scadenza, per gli interventi rientranti nell'aliquota maggiorata, successivamente portata alla fine di giugno 2022);
- oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, ovvero: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Preso atto che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Preso atto che:

- in origine, la detrazione spettava per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;
- per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus è stato prorogato e si applica alle spese sostenute entro il:
 - o 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. articolo 119, commi 1 e 4 del decreto rilancio);
 - o 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. articolo 119, comma 8-bis del decreto rilancio);
 - o 31 dicembre 2022 dai condomini (cfr. articolo 119, comma 8-bis del decreto rilancio);
 - o 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. articolo 119, commi 3-bis e 8-bis).

Preso atto che tra le novità introdotte dai successivi interventi normativi, è prevista anche la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

Rilevato che:

- secondo lo studio "L'impatto sociale ed economico dei Superbonus 110 per cento per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari" elaborato dal Centro Studi CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) viene stimato, per il 2021, un impegno di spesa complessiva per interventi con Superbonus pari a 9,3 miliardi di euro (inclusa la spesa per Ecobonus e quella per il Sismabonus);
- queste risorse potrebbero generare un livello di produzione aggiuntiva totale all'interno della filiera delle costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria e architettura, nei settori dell'indotto della filiera e in altri comparti pari a euro 19,6 miliardi, con occupazione diretta di quasi 100mila unità e indiretta per poco più di 54mila unità, per un totale di oltre 153mila occupati;
- in questo scenario, la spesa per Superbonus 110 per cento contribuirebbe alla formazione del 5,8 per cento degli investimenti fissi lordi e contribuirebbe alla formazione del prodotto interno lordo nazionale per 12,3 miliardi di euro.

Preso atto, positivamente, che il Governo, nel Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2021, n. 44 ha approvato, tra le varie misure volte al rilancio dell'economia, anche una proroga del superbonus 110 per cento prevista fino al 31 dicembre 2023 per i condomini e le case popolari, mentre per il 2024 il bonus scende e viene portato al 70 per cento delle spese sostenute e nel 2025 subisce un'ulteriore riduzione al 65 per cento;

Rilevato che, per quanto concerne gli interventi relativi a case unifamiliari e villette, per le quali il termine del superbonus termina il 30 giugno 2022, viene stabilita una proroga al 31 dicembre 2022, ma solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia un ISEE che non superi i 25 mila euro;

Considerato che:

- il Superbonus, nella formula vigente, ha attivato utili meccanismi per promuovere il risparmio energetico e incentivare la prevenzione sismica rappresentando un impulso significativo all'economia nazionale, come sopra richiamato;

- da più parti è stata evidenziata l'esigenza di prorogare lo strumento del Superbonus 110 per cento nella sua interezza, e quindi sia per i condomini che per gli immobili unifamiliari e le case singole, poiché escludere queste categorie significherebbe limitare fortemente l'utilizzo del Superbonus nei centri storici, nei borghi antichi, o nelle città di provincia e aree interne e montane, laddove tali tipologie di immobili sono particolarmente diffuse.

Ritenuto opportuno, in ragione degli elementi sopra richiamati, attivarsi nei confronti del Governo e, in particolare, del Parlamento affinché si proroghi il Superbonus 110 per cento anche per quanto attiene agli edifici che non sono condomini o IACP (o equivalenti), oltreché prevedere un'estensione degli incentivi nella loro complessità almeno fino al 31 dicembre 2023;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022:

- si dia centrale importanza alla conferma dello strumento del Superbonus 110 per cento nella sua interezza – ovvero anche per gli edifici non condominiali – trattandosi di uno strumento che si è rivelato particolarmente efficace nel promuovere il risparmio energetico e incentivare la prevenzione sismica del patrimonio immobiliare italiano, così come nel sostenere l'edilizia generando occupazione, diretta e indiretta, nel settore in oggetto;
- si preveda un'estensione temporale, almeno fino al 31 dicembre 2023, del complesso degli incentivi richiamati in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo